

IPOTESI DI ACCORDO SINDACALE

Oggi 17 marzo 2009, presso la sede di Aimag S.p.A. di Mirandola in via Postavecchia tra le direzioni di AIMAG S.p.A. e AS Retigas srl (ing. Alfonso Dal Pan, dott. Antonio Dondi) e la RSU Aimag/As Retigas, (Maura Zanella, Giuseppe Pelusi, Giuseppe Faldetta, Luigi Verri, Luigi Campanile), si è raggiunto il seguente accordo sul servizio di mensa.

Premessa.

In data 15 dicembre 2008 direzione e RSU concordarono di raggiungere un accordo sul servizio di mensa con l'impegno a farlo decorrere dal 1° marzo 2009.

1) Ambito di applicazione.

Il presente accordo si applica ai pasti consumati nei soli ristoranti convenzionati con utilizzo della card o nella mensa interna dai dipendenti AIMAG e AS RETIGAS ai quali è applicato il CCNL unico di settore gas-acqua .

2) Importo del contributo aziendale al servizio di mensa.

Il contributo aziendale al servizio mensa, nell'ambito di applicazione di cui al precedente articolo 1 e con la decorrenza di cui al successivo art. 6.1, è stabilito negli importi indicati nei commi seguenti.

2.1) Dipendenti che non hanno l'indennità sostitutiva di mensa.

Se il prezzo finale del pasto è inferiore a € 7,00 resta a carico dell'azienda solo quanto effettivamente speso dal dipendente; se invece il prezzo finale del pasto è pari o superiore a € 7,00 resta a carico dell'azienda un importo pari a € 7,00.

2.2) Dipendenti che hanno l'indennità sostitutiva di mensa.

Se il prezzo finale del pasto è inferiore a € 7,00 resta a carico del dipendente una quota di 2 Euro; se invece il prezzo finale del pasto è pari o superiore a € 7,00 resta a carico dell'azienda un importo pari a € 5,00.

2.3 Rimborso per cassa.

Il rimborso del pasto per pronta cassa, quando nei casi oggetto del presente accordo non è stato possibile il pagamento con card, sarà effettuato nel limite di € 5,29, in quanto l'esenzione fiscale e previdenziale per l'importo eccedente 5,29 € a pasto è prevista solo nel caso in cui il servizio mensa sia usufruito tramite mensa interna o utilizzo di apposite card.


3) Condizioni di godimento del servizio mensa.

I lavoratori potranno utilizzare il servizio mensa con il contributo previsto dal presente accordo nel caso ricorrano tutte le seguenti condizioni :

- deve essere consumato un solo pasto al giorno nelle giornate dal lunedì al venerdì,
- l'orario ufficiale assegnato nella giornata deve prevedere un rientro pomeridiano di almeno un'ora e mezza o in alternativa l'azienda deve richiedere straordinario al pomeriggio per almeno 1ora e mezza;
- l'inizio del lavoro non deve avvenire dopo l'ultima ora e ½ dell'orario ufficiale del mattino a condizione però che il pomeriggio sia interamente lavorato secondo l'orario ufficiale,
- la pausa pranzo deve essere conforme alla regolamentazione vigente.

4) Controlli.

Si precisa che i controlli sull'utilizzo corretto della convenzione riguarderanno il rispetto delle condizioni previste dagli articoli precedenti.



In caso di rilevata non osservanza delle condizioni di godimento del servizio mensa, sarà addebitato al dipendente l'intero importo del pasto consumato.

5) Accordi e regolamentazioni precedenti.

5.1 Entro giugno 2009 il testo del presente accordo sarà rielaborato al fine di recepire in un unico testo il contenuto dei seguenti accordi e regolamenti sul servizio di mensa, che saranno abrogati se di contenuto diverso dall'attuale accordo:

- verbale di incontro sindacale del 27/07/07,
- lettera indirizzata al personale dipendente del 29/05/2007 prot. n. 4600 "Comunicazione di avvio servizio mensa mediante buono elettronico".
- accordo del 10/05/2005 art. 3,
- accordo del 13/04/2004,
- ordine di servizio n. 31/99,
- accordo del 15/07/99,

5.2 Il presente accordo potrà essere modificato anche prima della sua scadenza per allinearne i contenuti all'accordo sul servizio mensa in vigore per i dipendenti ai quali è applicato il CCNL Federambiente, qualora migliorativo.


6) Disposizioni di carattere generale.

6.1 Il presente accordo acquisirà efficacia a partire dal 1° di marzo 2009, salva approvazione del consiglio di amministrazione di AIMAG spa, di AS Retigas srl e delle assemblee dei lavoratori.


6.2 Il presente accordo si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno, se non disdetta entro 3 mesi dallo scadere dell'anno dall'approvazione da parte del consiglio di amministrazione di ciascuna delle suddette società.

6.3 Il presente accordo è condizionato, sia nella durata che nei contenuti, al permanere dell'attuale normativa prevista dal CCNL e dalla legge in materia. Le parti concordano di dare applicazione, previa verifica congiunta, a quanto futuri CCNL dispongano in materia di servizio mensa.






Per Aimag spa


Antonio Indri

Per As Retigas srl


Antonio Indri

per RSU


Luigi Campese

Gianluigi

Daniela

Felice

Giuseppe